

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 1374**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore VILLONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1996 (\*)**

—————

Norme per la costituzione delle autorità metropolitane di cui  
alla legge 8 giugno 1990, n. 142

—————

---

(\*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge sulle aree metropolitane si giunge ad un passaggio di fondamentale importanza per il sistema di governo locale. L'esigenza di una dimensione metropolitana nell'esercizio di funzioni di grande rilievo, come ad esempio la gestione del territorio, i trasporti, lo smaltimento dei rifiuti, la protezione dell'ambiente, è indiscutibile, e da tutti condivisa.

Si ripropone il testo della XII legislatura approvato in sede referente dalla 1ª Commissione permanente del Senato, che divergeva significativamente da quello pervenuto, allora, dalla Camera dei deputati. È opportuno spiegarne qui sinteticamente i motivi.

L'impianto adottato dalla Camera sostanzialmente riprendeva il disegno normativo posto dalla legge n. 142 del 1990, ulteriormente irrigidendolo con la previsione di automatismi. Non potevano evitarsi perplessità, dovute alla constatazione del fallimento - per quanto riguarda le aree metropolitane - della legge anzidetta, con la sostanziale inattuazione del capo VI.

È semplicistico ascrivere tale risultato negativo alle resistenze opposte alla legge. Quando un disposto normativo, per di più comprendente termini cogenti e poteri sostitutivi, riceve un'attuazione del tutto episodica e frammentaria, dimostrando una pressochè totale ineffettività, bisogna chiedersi se non vi sia un vizio di fondo. Se la norma è incoerente rispetto alla realtà che ha ad oggetto, essa risulta inidonea a disciplinarla. Tale è stato appunto il caso della disciplina sulle aree metropolitane posta dalla legge n. 142 del 1990. Uno schema rigido, fortemente centralistico, sostanzialmente imposto dall'alto, che conteneva in sè il germe di una forte conflittualità tra tutti i livelli di go-

verno interessati. In sostanza, la legge suscitò, nel momento dell'attuazione, una insopprimibile diffidenza di tutti contro tutti: del comune capoluogo verso la regione, di questa verso la istituenda area, dei piccoli comuni verso il capoluogo, del capoluogo verso la provincia. In tale prospettiva, l'ineffettività della legge non è il risultato di una retriva resistenza verso il nuovo. Essa è venuta, piuttosto, dal fallimento di un astratto tentativo di imbrigliare la realtà politica ed istituzionale in una forma che non consentiva di acquisire il necessario consenso.

Ribadire il modello posto dalla legge n. 142 poteva dunque generare il dubbio che, almeno in larga parte del Paese, si rinnovassero conflitti e resistenze. Il giusto obiettivo di raggiungere una dimensione metropolitana di governo avrebbe di nuovo scontato l'errore di impostazioni astratte, non sufficientemente duttili ed aderenti alle diverse realtà. Né sembrava utile uno schema generale uniforme e rigidamente applicabile a tutti, laddove solo per uno o due casi si poteva ritenere la situazione di oggi più avanzata di quella di ieri, e comunque sufficientemente matura per una scelta conclusiva. Si manifestava un rischio reale che in un siffatto schema persino le realtà più avanzate trovassero ostacolo nelle difficoltà di altri nel dare attuazione al dettato legislativo.

Anche in una diversa prospettiva l'ipotesi di riprendere e ribadire il modello della legge n. 142 si mostrava insufficiente. La legge n. 81 del 1993, con l'elezione diretta di sindaci e presidenti delle province, ha introdotto una vera e propria mutazione genetica nel governo locale. Siamo oggi di fronte ad una realtà più forte, più solidamente legittimata e radicata presso la pubblica opinione, proiettata verso una più incisiva ed efficace

presenza nel sistema istituzionale. Qualunque intervento di rilievo nella dimensione locale - e tale è indubbiamente l'area metropolitana - non può non passare oggi attraverso un più significativo coinvolgimento delle rinnovate istituzioni locali. In prospettiva, si coglie l'esigenza che l'intero sistema delle autonomie sia ripensato e riorganizzato in funzione delle nuove istituzioni locali. Da ciò non può prescindere nel definire il modello relativo alle aree metropolitane.

Flessibilità, aderenza alle situazioni locali, valorizzazione della nuova realtà del governo locale si sono dunque mostrate elementi necessari di una risposta efficace al problema. In tale prospettiva, si erano manifestate insufficienti le soluzioni offerte dal testo approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura. Si è, invece, consolidata la scelta di avanzare una proposta globalmente sostitutiva del capo VI della legge n. 142 del 1990.

Il disegno di legge si caratterizza per alcune scelte di fondo. Anzitutto, si conferisce un ruolo di particolare rilievo alla conferenza metropolitana, composta dal presidente della provincia e dai sindaci in ambito provinciale. In tal modo si valorizza pienamente la nuova realtà del governo locale; ma si stabilisce anche un sicuro canale per la formazione di un consenso reale sulle scelte concernenti la dimensione metropolitana; e si assicura nelle scelte medesime duttilità ed aderenza alle diverse situazioni locali. La formazione dal basso secondo opzioni elastiche ha certamente maggiori probabilità di successo.

Va subito chiarito, peraltro, che l'elasticità delle opzioni non tocca l'individuazione di una dimensione metropolitana di governo locale. Questa resta necessaria: la delimitazione dell'area metropolitana è infatti garantita in tempi certi e ragionevolmente brevi, anche di fronte all'inerzia degli interessati. Si riconosce il potere di operare la delimitazione anzitutto alla conferenza metropolitana e, nel caso di inerzia di questa, alla regione. Se nemmeno la regione provvede alla deli-

mitazione, l'area è definita automaticamente in coincidenza con il territorio provinciale. Quindi, nell'arco breve di alcuni mesi, alla delimitazione comunque si giunge.

Va sottolineato che anche la sola delimitazione dell'area garantisce una effettiva dimensione di governo metropolitano. È infatti individuata una soglia minima di rilevanti funzioni, che comunque devono essere esercitate esclusivamente a livello metropolitano, secondo una tipologia di modalità indicata in via di principio dalla legge. Ovviamente, non essendo istituito l'ente metropolitano, le modalità anzidette si riportano essenzialmente a moduli di accordo e coordinamento tra gli enti locali interessati. Le specifiche modalità di esercizio in rapporto a ciascuna funzione sono definite dalla stessa conferenza metropolitana: in mancanza, dalla legge regionale.

Non si è, invece, ritenuto che alla dimensione metropolitana di governo dovesse necessariamente aggiungersi l'istituzione dell'ente metropolitano in senso proprio, come previsto dalla legge n. 142 del 1990 e dal testo approvato dalla Camera dei deputati nella XII legislatura. Vi sono rilevanti esempi, nell'esperienza straniera, di soluzioni collocate in una dimensione puramente funzionale, senza alcuna innovazione di tipo strutturale. In particolare, giungere alla istituzione dell'ente metropolitano non appare più indispensabile se risulta definita ed attivata una dimensione metropolitana di governo. Sembra quindi giusto lasciare la scelta sulla istituzione della città metropolitana all'autodeterminazione delle realtà locali, secondo il grado di maturazione da ciascuna raggiunto. Né emerge alcun cogente motivo di avere su tutto il territorio soluzioni uniformi, secondo astratte geometrie istituzionali. Si lascia dunque in prima istanza alla conferenza metropolitana la proposta di istituzione della città metropolitana in senso proprio; nel caso di inerzia, si prevede che la proposta possa comunque venire dalla regione.

Un passaggio particolarmente difficile nel modello originario posto dalla legge n. 142

del 1990 – che era confermato nel testo approvato, nella XII legislatura, dalla Camera dei deputati – concerneva il comune capoluogo, di cui si prevedeva l'obbligatoria suddivisione in municipi. Non è sbagliato ritenere che in questa norma si sia radicato uno dei principali ostacoli all'attuazione della legge. Il modello era infatti tale da condurre alla scomparsa di soggetti dalla forte identità storica, politica, civile, con una probabile radicale ridefinizione di tutti gli equilibri politici ed istituzionali. Si trattava dunque di un passaggio assai traumatico diretto per di più contro i soggetti di maggior peso politico-istituzionale nella dimensione regionale. Ribadire oggi tale passaggio, di fronte alla nuova realtà determinata dalla legge n. 81 del 1993, avrebbe probabilmente riproposto – aggravate – le stesse difficoltà. Inoltre, il modello della legge n. 142 dava luogo a seri dubbi di costituzionalità, in quanto la suddivisione del comune capoluogo veniva in ipotesi effettuata in assenza di qualsivoglia espressione popolare, in contrasto con il disposto dell'articolo 133 della Costituzione, che per siffatto intervento certamente richiede che siano «sentite le popolazioni interessate». Tale formula va correttamente letta nel senso di una necessaria verifica nelle forme del *referendum*.

Nel testo del disegno di legge si dispone che al riordino territoriale – in cui può collocarsi la suddivisione del comune capoluogo – si possa andare con legge, ma in ogni caso attraverso una verifica referendaria. In tal modo si segue una via sicuramente conforme all'articolo 133 della Costituzione, e

tale da garantire il consenso e la legittimazione necessari ad interventi di così rilevante portata.

Si è inteso dunque proporre un testo che desse una compiuta risposta al problema delle aree metropolitane, in una prospettiva di forte innovazione rispetto al passato. Naturalmente, può essere difficile conciliare il testo elaborato con quelle esperienze – sia pure del tutto parziali – in cui si è tradotta una capacità di maturazione più tempestiva ed efficace. D'altra parte, non si può, per una astratta difformità rispetto al modello, cancellare risultati già validamente acquisiti, sorretti da consenso, e tali da offrire esempio a chi più cautamente si misura con le questioni sul tappeto. Per questo, sono state cautamente previste norme transitorie, tese a salvaguardare le esperienze più avanzate, e tendenti in principio ad escludere la necessità di ripercorrere fasi già concluse.

Conclusivamente si è voluto riaffermare come necessaria la scelta per la dimensione metropolitana di governo, ma tenendo conto dell'esperienza acquisita e della nuova realtà del governo locale. Una scelta fortemente innovativa, ma anche consapevole, ispirata all'esigenza di liberare le energie vive delle nostre autonomie, abbandonando la tentazione di imbrigliare il Paese in una rete istituzionale tanto astrattamente cogente, quanto priva di effettività. Puntare alla maturazione dal basso di scelte complesse rappresenta una via certo più lunga e faticosa, ma offre anche una migliore prospettiva di concreti e positivi risultati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, in materia di aree e città metropolitane)*

1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

## «CAPO VI

CONFERENZE, AREE  
E CITTÀ METROPOLITANE

Art. 17. - *(Conferenza metropolitana)*. -  
1. Presso le province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli, sono istituite Conferenze metropolitane, composte dal presidente della provincia e dai sindaci dei comuni compresi nella provincia.

2. Alla Conferenza metropolitana, di seguito denominata "Conferenza", possono prendere parte, previa deliberazione dei rispettivi consigli, altri comuni o province, il cui territorio sia finitimo con quello dei comuni in essa rappresentati.

3. I comuni e le province partecipanti, ad eccezione dei comuni capoluogo di cui al comma 1 e delle relative province, possono recedere dalla Conferenza, previa deliberazione dei rispettivi consigli.

4. La prima seduta della Conferenza è convocata d'intesa dal presidente della provincia e dal sindaco del comune capoluogo, ed è presieduta dal presidente della provincia. Nella prima seduta la Conferenza procede immediatamente all'elezione, nel proprio seno, a scrutinio segreto e con voto li-

mitato ad uno, di un presidente e di un vicepresidente. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, risultano rispettivamente eletti i due candidati che ottengono il maggior numero di voti.

5. La Conferenza adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti, includendo nel computo gli astenuti, e comunque con il voto favorevole di tanti sindaci che rappresentano la maggioranza dei cittadini residenti nei comuni partecipanti alla Conferenza ai sensi dei precedenti commi.

6. La Conferenza:

a) definisce, qualora non sia stata già definita, la delimitazione dell'area metropolitana e le modalità di esercizio delle funzioni di livello metropolitano secondo quanto disposto dall'articolo 18;

b) formula proposte per la elaborazione delle politiche di area vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche di rilievo metropolitano;

c) esamina ogni questione ritenuta di interesse per l'area, perseguendo, in particolare, obiettivi di razionalizzazione, coerenza ed economicità nell'uso delle risorse finanziarie, tecniche e umane;

d) esercita ogni altra funzione che sia ad essa demandata da convenzioni o accordi tra gli enti compresi nell'area metropolitana o da disposizioni di legge regionale;

f) può adottare norme per il proprio funzionamento e deliberare l'istituzione, a tal fine, di comitati tecnici composti da funzionari dei vari enti e, sulla base di convenzioni, di uffici comuni.

Art. 18. - (*Aree metropolitane*). - 1. Entro centottanta giorni dalla prima seduta la Conferenza delibera la delimitazione dell'area metropolitana, comprendendo il comune capoluogo e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con esso rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonchè

alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. L'area può comprendere anche comuni che abbiano deciso di recedere dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni la regione delimita con legge l'area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessati.

3. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 2, l'area metropolitana rimane delimitata in coincidenza con il territorio delle province di cui all'articolo 17, comma 1.

4. Delimitata l'area metropolitana, sono in ogni caso svolte esclusivamente a livello metropolitano le seguenti funzioni in materia di urbanistica, viabilità, traffico e trasporti, raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche, sviluppo economico e grande distribuzione commerciale:

a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

b) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano;

c) coordinamento dei piani di traffico comunali;

d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

e) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;

f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;

g) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento dei rifiuti;

h) pianificazione della grande distribuzione commerciale;

i) coordinamento e programmazione delle attività culturali;

l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

5. La regione determina con propria legge le ulteriori funzioni, tra quelle esercitate a livello regionale o comunale, da esercitarsi a livello metropolitano, in quanto abbiano pre-

cipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle materie di cui al comma 4, nonchè nelle seguenti materie:

a) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

b) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

6. Le funzioni di cui ai commi 4 e 5 sono esercitate in modo coordinato attraverso accordi di programma, conferenze di servizi, istituzione di uffici e di strutture comuni, o nei modi previsti dall'articolo 22. La Conferenza delibera per ciascuna funzione le modalità di esercizio, che possono essere diverse, ed applicarsi in ambiti territoriali differenziati, in ragione delle peculiarità territoriali ed economiche, nonchè della natura e qualità dei servizi riferibili alle diverse parti del territorio. La Conferenza promuove, ove necessario, la conclusione di convenzioni ed accordi tra i soggetti interessati.

7. Decorsi centoventi giorni dalla delimitazione dell'area metropolitana, o dalla entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 5, e in assenza della delibera della Conferenza di cui al comma 6, le modalità di esercizio indicate al medesimo comma 6 possono essere definite con legge regionale, anche prevedendo forme associative obbligatorie tra i comuni interessati, o attribuendo le funzioni alla provincia e disciplinando i relativi procedimenti con la garanzia della partecipazione dei comuni. Rimane comunque escluso l'esercizio diretto delle funzioni medesime da parte delle regioni.

8. Ai comuni dell'area metropolitana restano in ogni caso le funzioni comunali non esercitate a livello metropolitano.

Art. 19. - (*Riordino territoriale*). - 1. La Conferenza, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, può avan-

zare proposte di riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni inclusi nell'area metropolitana.

2. Le proposte di cui al comma 1 possono prevedere la istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, nonchè l'istituzione di unioni di comuni, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 26, tenendo conto del grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità dei comuni stessi, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonchè un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

3. Le proposte di cui al comma 1 sono sottoposte a *referendum* popolare nei comuni direttamente interessati dalle singole proposte.

4. Qualora le proposte di scorporo, di fusione o di unione siano approvate dalla maggioranza degli aventi diritto al voto in ogni comune interessato da ciascuna proposta, la regione procede con legge entro i successivi sessanta giorni al riordino territoriale.

5. Ai nuovi comuni sono trasferiti dai comuni preesistenti, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonchè adeguati beni strumentali immobili e mobili.

6. Se uno o più comuni inclusi nell'area metropolitana ricadono nel territorio di una comunità montana, la regione procede con legge ad una nuova delimitazione della comunità montana, escludendone i comuni medesimi.

Art. 20. - (*Istituzione di città metropolitane*). - 1. La Conferenza può proporre, a maggioranza dei due terzi dei componenti e con il voto favorevole di tanti sindaci che rappresentino almeno la metà più uno dei cittadini residenti nell'area metropolitana, l'istituzione nella medesima area della città metropolitana.

2. In mancanza di una proposta avanzata ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi

dalla prima seduta della Conferenza, la regione può proporre, con deliberazione del consiglio regionale, l'istituzione della città metropolitana. In tal caso la proposta deve essere corredata del parere favorevole espresso con deliberazione del consiglio comunale da due terzi dei comuni dell'area metropolitana, e comunque da tanti consigli comunali che rappresentino almeno la metà più uno dei cittadini residenti nell'area medesima.

3. La città metropolitana è istituita con legge della Repubblica.

Art. 21. - (*Norme applicabili, organi e funzioni della città metropolitana*). - 1. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino all'emanazione di nuove norme.

2. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana e il sindaco metropolitano.

3. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.

4. Spettano alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni di livello metropolitano di cui all'articolo 18.

5. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

6. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni comunali non attribuite espressamente alla città metropolitana.

7. Con l'istituzione della città metropolitana la Conferenza è soppressa, salvo che lo statuto della città metropolitana non disponga diversamente.

8. Quando l'area definita ai sensi dell'articolo 18 non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali esistenti, considerando l'area anzidetta come territorio di una nuova provincia.

9. Nel caso di coincidenza tra l'area metropolitana e il territorio di una provincia,

questa si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di "città metropolitana"».

## Art. 2.

### *(Delega al Governo)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per l'istituzione delle città metropolitane per cui siano state presentate proposte ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Per i decreti di cui al comma 1 i principi e i criteri direttivi della delega si traggono dalla disciplina posta dal capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

3. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996. Al comma 4 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».

## Art. 3.

### *(Disposizioni di attuazione e transitorie)*

1. Nel caso di istituzione di città metropolitane ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'ar-

articolo 1 della presente legge, e ai sensi dell'articolo 2 della presente legge:

a) gli organi elettivi sono eletti alla scadenza del mandato degli organi elettivi dei comuni capoluogo di provincia inclusi in ciascuna area metropolitana, in carica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;

b) contestualmente alla prima elezione degli organi, si procede al rinnovo degli organi elettivi di tutti i comuni dell'area metropolitana, sulla base delle nuove circoscrizioni territoriali, eventualmente determinate ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

c) il mandato degli organi elettivi della provincia il cui capoluogo è incluso nel territorio della città metropolitana scade con la prima elezione degli organi della città metropolitana stessa.

2. La prima seduta della Conferenza metropolitana è convocata, ai sensi dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per una data compresa nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dell'area metropolitana sia stata già effettuata, sentite le popolazioni interessate, con legge regionale vigente alla predetta data o con deliberazione valida ed efficace del consiglio regionale, la legge o deliberazione vale come proposta di istituzione della città metropolitana, ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

## Art. 4.

*(Norme sull'elezione dei consigli  
circostrizionali)*

1. Nei comuni che hanno provveduto ad adottare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le modifiche statutarie e i relativi regolamenti di attuazione per la disciplina del sistema di elezione dei consigli circostrizionali, i consigli circostrizionali possono essere sciolti, se il consiglio comunale lo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in modo da permettere il loro rinnovo nel primo turno elettorale utile successivo alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

## Art. 5.

*(Proroga dei consorzi di cui alla legge  
18 aprile 1962, n. 167)*

1. I consorzi volontari costituiti ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, e comunque i consorzi le cui funzioni rientrano tra quelle da esercitare a livello metropolitano ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono prorogati fino alla definizione delle modalità di esercizio delle predette funzioni, ai sensi del medesimo articolo 18.

## Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».